



Delibera della Giunta Regionale n. 125 del 20/03/2012

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 2 Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio

Oggetto dell'Atto:

RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PLURIENNALI CONCESSI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 31 OTTOBRE 1978, N. 51, LEGGE REGIONALE DEL 12 DICEMBRE 1979, LEGGE DEL 11 GENNAIO 1996, N.23, LEGGE REGIONALE DEL 06 MAGGIO 1985, N.50 E LEGGE REGIONALE DEL 27 FEBBRAIO 2007, N. 3 CONCESSI SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE DEL 31 GENNAIO 2008, N. 1.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con legge regionale del 31 ottobre 1978, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, questa amministrazione ha provveduto a finanziare le opere pubbliche inserite nella programmazione regionale e realizzate dai Comuni, Province, Comunità Montane e altri enti abilitati, mediante contributi pluriennali in conto capitale o in conto interesse per l'ammortamento di mutui;
- b. che con legge regionale del 12 dicembre 1979, n. 42 ha provveduto a finanziare la realizzazione di impianti sportivi da parte delle Province, dei Comuni, dei consorzi tra EE.LL. e delle Comunità Montane mediante contributo in conto interessi ovvero mediante concessione di un contributo annuo costante trentacinquennale nella misura stabilita dalla Cassa Depositi e Prestiti per la contrazione di mutui da parte degli enti locali;
- c. che con legge regionale del 06 maggio 1985, n. 50, la Regione ha concesso alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, entro i limiti risultanti annualmente dalle somme a tale scopo iscritte nel bilancio, contributi per il finanziamento delle opere da eseguirsi negli edifici di proprietà dei predetti Enti, adibiti permanentemente ad uso scolastico mediante contributi poliennali in conto interesse per l'ammortamento di mutui;
- d. che con deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 12 marzo 2010, confermata dalla deliberazione n. 835 del 26 novembre 2010, si è provveduto a finanziare gli interventi previsti dalla legge del 11 gennaio 1996, n. 23 secondo le modalità della L.R. 50/85;
- e. che la Regione ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett sub a) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 così come modificata dalla legge regionale del 31 gennaio 2008, n.1, ha, inoltre, finanziato gli investimenti e le opere promossi dai comuni, dai loro consorzi e loro aziende, dalle province e dalle comunità montane, dai consorzi, aziende pubbliche e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo e la vigilanza della Regione anche attraverso la concessione di contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui;
- f. che, dall'entrata in vigore della predetta L.R. 1/2008 i mutui sono contratti dagli enti locali e la Regione Campania eroga il contributo all'ente beneficiario sulla base della copia autentica del documento attestante l'avvenuto pagamento della rata di cui si chiede il rimborso (L.R. 15 marzo 2011, n.4 art. 1, comma 247);
- g. che l'amministrazione regionale, alla data del 20/03/2012, risulta impegnata a versare fino al 2030 direttamente agli enti locali € 803.420.418,73 relativi a oneri complessivi per i contributi concessi a seguito dell'entrata in vigore della predetta L.R. 1/2008;
- h. che la legge regionale del 21 marzo 2011, n. 4 all'articolo 1, comma 248, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 24 luglio 2007, n.9 che prevedeva l'utilizzo delle economie sui mutui contratti dagli enti locali con la Cassa Depositi e Prestiti;

CONSIDERATO:

- a. che i contributi sono concessi sulla base dell'importo del progetto esecutivo approvato dai competenti organi degli enti locali;
- b. che gli enti locali applicando la normativa vigente in materia appaltano i lavori/forniture realizzando un ribasso d'asta in seguito al quale riapprovano il quadro economico rideterminato;

- c. che per i contributi concessi successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. 1/2008, preso atto dell'effettiva spesa sostenuta o da sostenere dagli enti locali, le Aree Generali di Coordinamento possano rideterminare il contributo pluriennale adeguandolo all'effettiva spesa;

RITENUTO:

- a. che in un periodo di crisi economica e di scarsa liquidità finanziaria si rende opportuno intraprendere ogni utile azione al fine di garantire gli equilibri economico-finanziari dell'amministrazione regionale senza pregiudicare le azioni di sviluppo economico, sociale e culturale dell'intero territorio regionale;
- b. che il contributo concesso possa essere rimodulato nella misura del quadro economico rideterminato a seguito del ribasso d'asta senza pregiudicare la realizzazione dell'opera per cui il finanziamento è stato concesso;
- c. che si rende necessario, preliminarmente, procedere ad una ricognizione di tutte le posizioni di contributi concessi ed attualmente in essere, interessando gli enti beneficiari dei mutui (a mezzo lettera come fac-simile allegato) e acquisendo le certificazioni dagli enti relative alle economie realizzate sui lavori a seguito dei ribassi d'asta ovvero dell'eventuale rendicontazione finale dei lavori come da schema allegato;
- d. di dover allineare l'indebitamento all'effettivo fabbisogno finanziario per la realizzazione dell'opera/fornitura in ossequio dei principi di efficienza e di economicità, e pertanto di stabilire, quale indirizzo di questa amministrazione, la rideterminazione dei contributi concessi adeguandoli all'effettivo costo di realizzo dell'opera o della fornitura sulla base delle certificazione degli enti beneficiari;
- e. di poter autorizzare, fin da adesso, analoga riduzione dell'indebitamento per la quota a carico dell'Ente beneficiario, escludendo di converso qualsiasi possibilità di rimodulazione del debito che ne comporti un aumento del periodo di ammortamento e conseguente aumento degli oneri finanziari a carico della Regione;

VISTI:

La legge regionale del 31 ottobre 1978, n. 51;
La legge regionale del 12 novembre 2004, n.8;
La legge regionale del 19 gennaio 2007, n.1;
La legge regionale del 12 dicembre 1979, n. 42;
La legge regionale del 06 maggio 1985, n. 50;
La legge regionale del 27 febbraio 2007, n. 3;
La legge regionale del 31 gennaio 2008, n. 1;
La legge regionale del 15 marzo 2011, n. 4;
La legge del 11 gennaio 1996, n. 23;

PROPONE e la Giunta in conformità con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. di stabilire la rideterminazione dei contributi pluriennali concessi ai sensi della legge regionale del 31 ottobre 1978, n. 51, legge regionale del 12 dicembre 1979, legge del 11 gennaio 1996, n.23,

- legge regionale del 06 maggio 1985, n.50 e legge regionale del 27 febbraio 2007, n. 3 concessi successivamente all'entrata in vigore della legge regionale del 31 gennaio 2008, n. 1, nella misura dell'effettiva spesa sostenuta o da sostenere dagli enti locali per la realizzazione dell'opera/fornitura finanziata al netto dei ribassi d'asta;
2. di dare mandato alle Aree Generali di Coordinamento di procedere alla ricognizione di tutte le posizioni di contributi concessi ai sensi della legge regionale del 31 ottobre 1978, n. 51, legge regionale del 12 dicembre 1979, legge del 11 gennaio 1996, n.23, legge regionale del 06 maggio 1985, n.50 e legge regionale del 27 febbraio 2007, n. 3 ed attualmente in essere rilevando le notizie certificate dagli enti relative alle economie realizzate sui lavori a seguito dei ribassi d'asta ovvero dell'eventuale rendicontazione finale dei lavori;
 3. di disporre che le Aree Generali di Coordinamento competenti provvedano all'esecuzione della ricognizione di cui al punto che precede, inviando, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul BURC, un'apposita lettera come da fac-simile allegato (sub A) agli enti beneficiari, i quali dovranno fornire, entro i 30 giorni successivi, le certificazioni richieste come da schema standard allegato (sub B). Scaduto il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul BURC, le Aree Generali di Coordinamento competenti, entro 30 giorni successivi, predisporranno gli atti per la rideterminazione del contributo pluriennale concesso successivamente alla citata legge regionale del 31 gennaio 2008, n. 1;
 4. di disporre, altresì, la sospensione dell'erogazione dei contributi pluriennali in oggetto agli enti fino alla presentazione da parte degli stessi della certificazione richiesta;
 5. di adeguare il rimborso delle rate dei mutui al contributo rideterminato nella misura di cui al punto 1);
 6. autorizzare, fin da adesso, analoga riduzione dell'indebitamento per la quota a carico dell'Ente beneficiario, escludendo di converso qualsiasi possibilità di rimodulazione del debito che ne comporti un aumento del periodo di ammortamento e conseguente aumento degli oneri finanziari a carico della Regione;
 7. inviare la presente:
 - alle AGC 05, 11, 12, 13, 15, 17 e 18 per l'esecuzione di quanto di competenza ;
 - AGC 08;
 - al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC.